MODULARIO M C P S - 88

MOD. 88

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
Via Fornovo, 8, 00192 Roma- Fax n. 46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 luglio 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale della **DATA MANAGEMENT SPA**, per espletare la fase amministrativa della procedura di mobilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 24 Legge 223/91.

Sono presenti:

- Per la SOCIETÀ, Ugo Sarlo, Angela Vanzulli e Rita Pallante, assistiti da Gabriele Marini di Confcommercio Roma;
- Per la FILCAMS CGIL Naz.le, Cristian Sesena;
- Per la FISASCAT CISL Naz.le, Dario Campeotto;
- Per la UILTuCs Uil Naz.le, Gabriele Fiorino.

E', altresì, presente rappresentanza della RSU.

PREMESSO CHE

- la Data Management spa, inquadrata ai fini Inps nel settore industria, svolge attività di produzione commercializzazione e prestazione di servizi nel settore informatico per Enti Privati e Pubblici, ed occupa, alla data odierna, complessivamente n.487 dipendenti, ai quali applica il vigente CCNL Commercio, Terziario e Servizi;

- con comunicazione del 05.07.10 la Società avviava la procedura di mobilità, dichiarando un esubero strutturale di personale pari a n. 70 unità;

- con successiva nota, trasmessa in data 12.07.10, Confcommercio Roma comunicava, in nome e per conto della propria associata, la conclusione con esito negativo dell'incontro tenutosi tra le Parti in data 07.07.10, e richiedeva contestualmente la convocazione in sede ministeriale. A tal fine, lo scrivente Ufficio (nota Prot. n.15/VII/0015841/16.01.02 del 19.07.10) convocava formalmente le Parti interessate alla riunione odierna;

- nel corso del presente incontro, la Società ha illustrato le motivazioni, che hanno reso necessaria l'attivazione della procedura di cui in epigrafe. Tuttavia, le Parti si sono date atto dell'opportunità di far fronte alla situazione aziendale mediante il ricorso alla Cigs per riorganizzazione, quale strumento alternativo ai licenziamenti collettivi, nonché alla mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione.

- L'Azienda dichiara di aver predisposto un Piano di riorganizzazione, conformemente a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 31444 del 20.08.02. Tale Piano, che sarà più dettagliatamente illustrato in sede di presentazione dell'istanza di Cigs, prevede:

INVESTIMENTI IN RICERCA, SVILUPPO E FORMAZIONE.

I progetti di investimento si distinguono in tre macrogruppi:

I Macrogruppo: ricomprende progetti già approvati, ma ancora in fase di contrattualizzazione, il cui valore complessivo di investimenti è pari a circa 17 milioni di Euro.

II Macrogruppo: ricomprende progetti ancora in fase di valutazione da parte degli organi competenti, il cui valore complessivo di investimenti è pari a circa 12.6 milioni di Euro.

III Macrogruppo: ricomprende operazioni su prodotti e servizi delle Aree ICT ed IDC, per il valore complessivo di 646.000 Euro.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE.

1. La Società presenterà istanza, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali, ai fini della concessione del trattamento di **CIGS per ristrutturazione aziendale,** ai sensi dell'art. 1 Legge 223/91, per la durata di **24 mesi**, a decorrere dal 13 agosto 2010, progressivamente per un massimo di 70 lavoratori -che saranno individuati sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive - in forza presso le unità aziendali di:

- Agrate Brianza (MB), 20 lavoratori;
- Anagni (FR), 1 lavoratore;
- Bologna, 2 lavoratori;
- Genova, 1 lavoratore;
- Padova, 3 lavoratori;
- Perugia, 5 lavoratori;
- Ravenna, 17 lavoratori;
- Roma, 20 lavoratori;
- Scandicci (FI), 1 lavoratore.

2. La CIGS comporterà la riduzione sino ad un massimo del 100% dell'orario di lavoro. Ove possibile si applicherà il criterio della rotazione del personale da sospendere, tenendo conto delle esigenze aziendali di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, nonché della effettiva fungibilità dei lavoratori interessati. Modalità e tempi di attuazione di quanto sopra esposto verranno preventivamente comunicati, rendendosi l'Azienda disponibile a specifici incontri.

3. L'Azienda anticiperà ai lavoratori sospesi il trattamento di integrazione salariale di competenza dell'INPS, alle normali scadenze retributive.

4. Le Parti si danno atto che i periodi di ferie arretrate dovranno essere fruiti nel minor tempo possibile, nel rispetto delle norme di legge.

5. I Piano di gestione degli esuberi prevederà il ricorso ai seguenti strumenti :

 - ricollocazione, prioritariamente all'interno dell'Azienda, anche ricorrendo allo strumento della mobilità interaziendale su base concordata;

 - ricorso allo strumento del part – time, ove le condizioni tecnico organizzative lo consentano;

- attivazione per i lavoratori sospesi di percorsi formativi, finalizzati alla loro riqualificazione e rioccupazione all'interno della Società, per una percentuale non inferiore al 30% del personale in CIGS;

- collocazione in mobilità, come di seguito specificato.

B. MOBILITA'CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPPOSIZIONE.

6. Le Parti convengono, altresì, di individuare, quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi, atto a favorire la ricollocazione del personale, la possibile collocazione in mobilità dei lavoratori, la cui individuazione - avuto riguardo alle posizioni lavorative dichiarate in esubero dall'Azienda o, comunque, alle figure professionali ritenute dalla stessa Società fungibili rispetto ai profili eccedenti - avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, ferme restando le esigenze tecnico-organizzative della Società, e che manifesteranno tale volontà durante il periodo di durata della Cigs.

7. Le Parti concordano, pertanto, che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro il 12 agosto 2012.

8. L'Azienda corrisponderà, ai lavoratori collocati in mobilità, incentivi all'esodo, come meglio specificati in separata intesa, a seguito della sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di appositi verbali di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c.

L'Azienda si rende disponibile ad incontrarsi, con cadenza trimestrale a livello territoriale e con periodicità semestrale con le OO.SS. Nazionali firmatarie, o, comunque su richiesta di una delle Parti, per procedere a verifiche, aventi per oggetto l'evoluzione del programma di riorganizzazione e l'andamento della CIGS, con particolare riferimento all'evolversi della situazione occupazionale ed ai rientri graduali dei lavoratori sospesi. In ogni caso le Parti procederanno ad un primo incontro entro il mese di settembre p.v.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui alla legge 223/91, nonché la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

DATA MANAGEMENT SPA

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS UIL

RSU

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.